

TI_GERICHTE 10.2003.313 vom 22. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.313

FR: TI_GERICHTE 10.2003.313 du 22 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2003.313 del 22 settembre 2003

Volltext

Incarto n.10.2003.313/bep

DA 1401/2003

Bellinzona

22 settembre 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria, per giudicare

_____, _____, _____, 1951, fu _____ e fu _____ n.
_____, nato a _____ / _____, cittadino italiano, domiciliato a
_____, Via _____, celibe, impiegato

(difeso da: Avv. _____, _____)

prevenuto colpevole di _____ ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, ripetutamente intermediato, finanziato e anche
collaborato alla coltivazione di piantine di canapa che sapeva essere destinate alla vendita
quale sostanza stupefacente (marijuana),

e meglio per avere, nelle sotto elencate occasioni e circostanze:

1.1 nel corso del mese di maggio 2002 a _____, consegnato ad _____
_____ fr. 50'000.-- destinati a finanziare una coltivazione di piantine di canapa gestita
dalla società "_____ SA" che sapeva essere destinate alla vendita quale sostanza
stupefacente (marijuana), coltivazione che poi non è avvenuta a seguito del parere negativo
delle autorità comunali;

1.2 nel corso del mese di gennaio 2003 a _____, intermediato per conto di
_____ e di _____ al fine di concludere un contratto di subaffitto di uno stabile
destinato alla produzione di piantine di canapa da destinare alla vendita quale sostanza
stupefacente (marijuana);

1.3 nel corso del mese di febbraio 2003 a _____, acquistato per conto di
_____, ca. 3'500 piantine di canapa da coltivare e che sapeva essere destinate alla
vendita quale sostanza stupefacente (marijuana);

reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d'accusa n. DA _____/_____ di data
_____ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, _____, che propone la
condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 aprile 2003 dall'accusato;

indetto il dibattimento 22 settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo difensore,

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento in via principale ed in via subordinata una forte riduzione della pena se si dovesse ritenere che ha agito per negligenza.

Chiede infine che non si proceda alla revoca della sospensione della condizionale della precedente pena, poiché si tratta di reati diversi e vi è una prognosi favorevole;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se Secondo Spacio è autore colpevole, eventualmente per negligenza, di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulle pene proposte e sulle spese.

3. Se deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 10 (dieci) giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico il _____ 2000 con decreto di accusa n. DA _____/_____.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19 cifra 1 LStup.; 41 e 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara _____,

autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA _____/_____ del _____ 2003;

condanna _____,

1. alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (fr. 850.- in caso di motivazione scritta);

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

non revocala sospensione condizionale della pena di 10 (dieci) giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico il _____ 2000 con decreto di accusa n. DA _____/_____ ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

le parti _____ sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

_____, Via _____, _____,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale _____, _____,

Avv. _____, Via _____, _____,

Ministero pubblico della Confederazione, _____

Comando della Polizia cantonale, _____,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, _____,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, _____.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:

La segretaria:

Distinta spese a carico di _____,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 450.00 totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.